

**Tribunale di Bari****Sezione specializzata in materia di Imprese sezione civile****R.G. 4156 / 2026**

Il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di impresa, riunito in camera di consiglio e composta dai magistrati

- Dott. Giuseppe RANA	Presidente
- Dott.ssa Assunta NAPOLIELLO	Giudice rel.
- Dott. Michele DE PALMA	Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. iscritto al n. R.G. **4156/2026.**

tra

_____, _____, _____,
_____, con il patrocinio dell'avv. Marco Gabriele Scillitani,

reclamanti**E**

Curatela del Fallimento CMG Istituto di Pagamento s.p.a., in persona del suo Curatore avv. Marco Basta, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Filippo Argento,

reclamato

letti gli atti e sciolta la riserva assunta all'udienza del 13/05/2026;

osserva

Con ordinanza n. 767/2026 del 25/03/2026, il Tribunale di Bari, sez. specializzata in materia di impresa, G.U. dott.ssa Raffaella Simone, in parziale accoglimento del ricorso per sequestro conservativo *ante causam* depositato l'8/04/2025, con cui la Curatela del Fallimento di CMG Istituto di Pagamento SpA aveva prospettato l'avvio di un'azione di responsabilità ex art. 146 L.F. nei confronti degli odierni reclamanti, confermava il decreto del 9.4.2025 di autorizzazione della Curatela a procedere a sequestro conservativo dei beni immobili, mobili e dei crediti nella titolarità di _____, _____, _____ e _____ sino alla concorrenza del minore importo di € 800.000,00, rimandando la liquidazione delle spese al definitivo.

In particolare, il Tribunale, sulla base delle verifiche condotte dal CTU e delle rettifiche operate, ha ritenuto che C.M.G. Istituto di pagamento s.p.a. avesse registrato perdite effettive tali da ridurre il capitale sociale al disotto del limite di cui all'art. 2447 c.c. già a partire dall'esercizio 2015, mostrando un patrimonio netto rettificato negativo pari ad € -657.727, poi cresciuto sino a registrare nella situazione contabile al 21.12.2020 il valore di € -848,663; in ragione della verificata inattendibilità e

incompletezza delle scritture contabili fino al 21.12.2020 e della mancata redazione delle scritture contabili per il periodo successivo fino alla dichiarazione di fallimento (18.07.2022), ha condiviso la quantificazione del danno ipotizzabile e connesso alla indebita prosecuzione dell'attività, ai sensi dell'art. 2486, co. 3, c.c., in misura pari alla differenza tra il passivo accertato (pari ad € 6.651.056,25) e l'attivo della procedura presumibilmente liquidabile, pari ad € 5.936.399,65, così come risultante dal programma di liquidazione acquisito agli atti, al netto dei crediti ritenuti inesigibili, quantificato in € 714.656,60 e comprensivo delle voci di danno innanzi esaminate, addebitabile all'organo gestorio in carica alla data della dichiarazione di fallimento; quanto alla condotta del revisore contabile, ha affermato la sua responsabilità solidale per il danno emerso in sede cautelare in ragione della accertata violazione degli obblighi di controllo contabile in conformità alle regole di cui al D. lgs. 39/2010 ed ai principi di revisione ISA; quanto all'eccezione di prescrizione, ha disatteso l'eccezione osservando, in relazione alla posizione degli amministratori, che il termine è stato utilmente interrotto con l'avvio del procedimento cautelare, mentre, con riferimento alla posizione del revisore, che le condotte emerse erano riferibili al quinquennio precedente; ha ritenuto sussistente pertanto il requisito del *fumus boni iuris*, relativamente alle condotte indicate e nei limiti dell'importo quantificato dal ctu, nonché il requisito del *periculum in mora* in considerazione sia della sproporzione tra il credito cautelare e il patrimonio dei resistenti sia del pericolo soggettivo di sottrazione di risorse in pendenza del giudizio di merito.

Avverso detta ordinanza, [redacted] e [redacted] hanno proposto reclamo al collegio ex art. 669-terdecies c.p.c. chiedendo di riformare la gravata ordinanza revocando integralmente il sequestro conservativo concesso dal Giudice monocratico all'esito del procedimento cautelare iscritto al n. 4180/2025 R.G. Trib. Bari, con vittoria di spese e compensi professionali.

A fondamento del reclamo hanno sostenuto: a) la prescrizione del diritto di agire ex art. 146 L.Fall; b) la mancanza del *fumus boni iuris* c) l'infondatezza nel merito delle ragioni poste a fondamento dell'ordinanza reclamata.

Il [redacted], costituendosi in questa fase, ha insistito per il rigetto del reclamo avverso l'ordinanza n. 767/2026 del 25/03/2026 emessa dal Tribunale di Bari, sez. specializzata in materia di impresa, concludendo per la conferma del sequestro conservativo dei beni immobili, mobili e crediti nella titolarità dei reclamanti sino alla concorrenza dell'importo di euro 800.000,00, con condanna dei reclamanti al pagamento delle spese dell'odierna fase, da distrarsi in favore del proprio difensore dichiaratosi antistatario.

Il reclamo è infondato e va rigettato.

In via preliminare va disattesa l'eccezione di sopravvenuta decadenza ex art 2394-bis c.c. sollevata dai reclamanti all'udienza del 13/05/2026.

Posto che il termine biennale di decadenza per l'azione di responsabilità ex art. 2394-bis c.c., prima non previsto, è stato introdotto dall'articolo 9, comma 1, lett. t) d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47, entrato in vigore dal 29 aprile 2026, non può ritenersi ancora decorso.

Ed infatti, se è vero che il termine di decadenza introdotto da una legge sopravvenuta si applica anche in caso di situazioni precedenti l'entrata in vigore della legge, è pure vero che la decorrenza del termine resta fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa che ha introdotto il termine di decadenza prima non previsto (Sez. U n. 15352/2015; di recente v. Cass. civ. n. 12731/2024).

Del resto, alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., in base al quale quando per l'esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, è stato attribuito il valore di regola generale (Sez. U n. 6173/2008; cfr. Corte Cost. 20/1994).

Ne consegue il rigetto della eccezione.

Tanto premesso, con il **primo motivo**, i reclamanti censurano l'ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice della cautela ha disatteso l'eccezione di prescrizione del diritto del curatore di agire ex art. 146 L.Fall.

Al riguardo sostengono innanzitutto che il termine di prescrizione quinquennale sarebbe ampiamente decorso alla data di notificazione del ricorso cautelare (14-16/04/2025), atteso che l'insufficienza dell'attivo di CMG a soddisfare i crediti sociali sarebbe stata oggettivamente percepibile quantomeno sin dal 31.12.2018.

Assumono poi che il diritto di agire ex art. 146 L.Fall. sarebbe comunque prescritto atteso che, per un verso, il *dies a quo* del termine di prescrizione coinciderebbe con la data di pubblicazione della sentenza n. 124/2020 del 15/12/2020 con cui il Tribunale di Foggia ha dichiarato lo stato di insolvenza di C.M.G. e che, per altro verso, il ricorso cautelare sarebbe privo di efficacia interruttiva in quanto manifestamente generico.

Quanto alla posizione del revisore, i reclamanti individuano il *dies a quo* nella data della relazione sul bilancio 2019 (29 maggio 2020), con scadenza quinquennale al 29 maggio 2025.

Osservano, tuttavia, in ragione della genericità degli addebiti formulati dalla curatela e della mancata proposizione di una domanda giudiziale ex art. 146 L.Fall., che non sia stato validamente interrotto il termine di prescrizione nei suoi confronti.

1.1. Il motivo è **infondato** e va rigettato.

Va premesso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, L.Fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 cod. civ. e dall'art. 2394 cod. civ. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, tant'è che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale (Cass. civ. n. 23124/2025).

Si tratta, ad ogni modo, di una facoltà, ben potendo il curatore scegliere di esercitare entrambe le azioni (Cass. civ. 24715/2015).

Tanto premesso, con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione (quinquennale per entrambe le azioni), quella ex art. 2394 c.c. decorre non già dalla commissione dei fatti integrativi di tale

responsabilità, bensì dal momento, che può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione del fallimento, di oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica prevista dall'art. 2740 cod. civ., non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 L.Fall., derivante, in primis, dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito (Cass. civ. n. 22002/2025).

In ragione dell'onerosità della suddetta prova a carico del curatore, sussiste una presunzione *iuris tantum* di coincidenza tra il *dies a quo* di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando all'amministratore che, convenuto in giudizio a seguito dell'esperimento della detta azione di responsabilità, ne eccepisca l'avvenuta prescrizione, l'onere di provare la diversa data anteriore di insorgenza e percepibilità dello stato di incapacità patrimoniale (Cass. civ. 3552/2023).

Ebbene, nel caso di specie, dalla sentenza del 18/07/2022 emessa dal Tribunale di Foggia non emergono “fatti sintomatici di assoluta evidenza” (indicati da Cass. n. 8516 del 2009 nella chiusura della sede sociale, nell'assenza di cespiti suscettibili di esecuzione forzata, ecc.), tali da consentire di individuare in data antecedente al fallimento il momento di esteriorizzazione dell'insufficienza patrimoniale.

Al contrario, la rilevata presenza di “*un attivo che consta di crediti dalla dubbia esigibilità (giacché riproposti in bilancio, in misura pressoché costante, di esercizio in esercizio; v. bilanci in atti)*” (pag. 4 sentenza del Trib. Foggia del 18.7.2022), unitamente alla verificata inattendibilità e incompletezza delle scritture contabili fino al 21.12.2020 e alla mancata redazione delle scritture contabili per il periodo successivo fino alla dichiarazione di fallimento (v. relazione del CTU nominato con ordinanza del 1/05/2025 dal Tribunale di Bari, sez. specializzata in materia di impresa), comprovano che l'incapacità non poteva affatto essere oggettivamente percepita anticipatamente dai creditori.

D'altra parte, solo all'esito dell'analisi della documentazione prodotta in sede di osservazioni dalla curatela e della riscontrata omessa svalutazione dei crediti ritenuti inesigibili, il CTU ha potuto verificare che C.M.G. Istituto di pagamento s.p.a. abbia registrato perdite effettive tali da ridurre il capitale sociale al disotto del limite di cui all'art. 2447 c.c. già a partire dall'esercizio 2015, mostrando un patrimonio netto rettificato negativo pari ad € -657.727.

Né può giungersi a diverse conclusioni valorizzando i rilievi contenuti nella sentenza del 15/12/2020 con cui il Tribunale di Foggia ha dichiarato lo stato di insolvenza della società, atteso che, come già osservato, la situazione di insufficienza patrimoniale, necessaria per il decorso del termine di prescrizione, è una condizione più grave e definitiva della mera insolvenza indicata dalla L. Fall. art. 5 (Cass. civ. 9619/2009).

Pertanto, come condivisibilmente affermato dal giudice della cautela, tenuto conto della pronuncia della sentenza di fallimento in data 18/7/2022 e in difetto di contrarie emergenze, il termine di prescrizione deve ritenersi utilmente interrotto con l'avvio del procedimento cautelare.

Sotto tale profilo deve, infatti, considerarsi che il riferimento dell'art. 2943, primo comma, cod. civ. alla notificazione dell'atto con il quale si

inizia un giudizio "conservativo" ha riguardo ad ogni istanza di tutela anticipatrice e di protezione immediata o interinale dei beni della vita che, con la domanda in via ordinaria, si andranno a conseguire con tratti di maggiore stabilità ed autoritatività, purché con il mezzo cautelare vi sia stata la chiara indicazione dell'azione di merito che la parte intenda promuovere (in tal senso v. Cass. civ. 13302/2012).

Ebbene, nel caso di specie, diversamente da quanto genericamente sostenuto dai reclamanti, con il ricorso dell'8/04/2025 la Curatela del Fallimento CMG Istituto di Pagamento s.p.a. ha manifestato in modo inequivoco *“l'intenzione di agire dinanzi a codesto Tribunale al fine di far accertare la responsabilità dei componenti del Consiglio di amministrazione e del revisore della società fallita allo scopo di conseguire il risarcimento dei danni da essi causati alla società e alla massa dei creditori...”* (v. par. “X - la promovenda azione di merito” del ricorso depositato l'8/4/2025), individuando specificatamente i plurimi addebiti su cui si sarebbe fondata la promovenda azione di responsabilità ex art 146 L.F.

D'altra parte, gli inadempimenti dedotti in ricorso – ivi compresa l'irregolarità contabile *“rappresentata dall'omessa o tardiva imputazione a conto economico delle perdite sui crediti o della loro opportuna e prudente svalutazione”* (cfr. pag. 21 del ricorso per sequestro) - sono stati oggetto di un approfondito esame da parte del CTU nel pieno contraddittorio con le parti.

Peraltro, con riferimento alla posizione degli amministratori, va pure evidenziato, per un verso, che ai sensi dell'art. 2393, co. 4, c.p.c. l'azione di responsabilità può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dalla carica e che, per altro verso, ai sensi dell'art. 2941, n. 7, c.c. la prescrizione rimane sospesa per l'intero periodo in cui essi hanno ricoperto la carica sociale (Cass. civ. n. 24715/2015).

Pertanto, posto che alla data della dichiarazione di fallimento il Consiglio di amministrazione della fallita era composto, da [REDACTED], in qualità di presidente e legale rappresentante pro tempore, da [REDACTED] quale vicepresidente e [REDACTED] quale consigliere, il termine non poteva che iniziare a decorrere dalla data di cessazione del rapporto organico, con la conseguenza che il termine quinquennale di prescrizione non era pacificamente decorso alla data di avvio del procedimento cautelare. D'altro canto va osservato che ai sensi dell'art. 2941, n. 7, c.c., il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori resta sospeso per tutto il tempo in cui essi permangono in carica, in ragione del rapporto organico che li lega alla società e dell'esigenza di evitare che l'esercizio dell'azione sia ostacolato proprio da chi è chiamato a rappresentare l'ente. Ne consegue che la sospensione cessa solo con l'effettiva cessazione dell'ufficio gestorio e non già per effetto della mera dichiarazione dello stato di insolvenza o della successiva dichiarazione di fallimento, eventi che, di per sé, non determinano automaticamente il venir meno della carica dell'amministratore. Pertanto, fino alla formale cessazione dalla carica, il decorso della prescrizione deve ritenersi sospeso.

Invece, quanto alla posizione del revisore, è stato già osservato che il termine di prescrizione quinquennale, che nel caso di specie decorre dalla data del 29/5/2020 - coincidente con la data della relazione di revisione

allegata al bilancio di esercizio 2019 (v. art.15, comma III, del d.lgs n.39/2019), è stato utilmente interrotto con l'avvio del procedimento cautelare atteso che con il ricorso per sequestro conservativo la curatela ha chiaramente indicato l'azione di merito che avrebbe promosso nei suoi confronti.

Ne consegue il rigetto del primo motivo di reclamo.

Con il **secondo** e il **terzo motivo**, scrutinabili congiuntamente per la loro stretta connessione, i reclamanti censurano l'ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice della cautela ha ritenuto sussistente la responsabilità dei reclamanti, il nesso di causalità tra gli addebiti mossi e il danno asseritamente cagionato.

Con riferimento al *fumus boni iuris*, rilevano: la mancata dimostrazione che le condotte contestate agli amministratori e al revisore di CMG avrebbero cagionato un danno al patrimonio sociale; l'assenza di responsabilità per l'omessa compilazione delle scritture contabili successive al 15.12.2020 e dei bilanci relativi agli esercizi successivi al 2019; la violazione del principio dispositivo da parte del giudice del primo grado cautelare che, operando *ultra petita*, avrebbe sostituito il nesso di causalità *in re ipsa*, allegato dalla curatela in sede di ricorso introduttivo, collegando autonomamente il danno dedotto dalla curatela alla indebita prosecuzione dell'attività di CMG.

Nel merito, contestano: 1) la sussistenza di indebita prosecuzione dell'attività d'impresa; 2) l'accertata inattendibilità (o incompletezza) delle scritture contabili; 3) la violazione degli obblighi di controllo contabile prescritti, per il revisore unico, dal d.lgs. n. 39/2010 nonché desumibili dai principi di revisione ISA; 4) la quantificazione del danno risarcibile.

Nello specifico, con riferimento all'indebita prosecuzione dell'attività, presumendo che il giudice monocratico abbia inteso censurare l'esercizio abusivo dell'attività bancaria, i reclamanti contestano di aver operato in violazione dell'art. 131 TUB e assumono di non aver più concesso alcun finanziamento ai soci dopo l'intervenuta cancellazione dall'Albo degli intermediari finanziari, avendo successivamente svolto attività finalizzata alla sola dismissione dell'attività finanziaria detenuta e alla concessione di piani di rientro.

Con riferimento agli addebiti in tema di contabilità, osservano che per effetto della sentenza di insolvenza pronunciata il 15.12.2020 in danno di CMG s.p.a. dal Tribunale di Foggia furono apposti i sigilli alla sede sociale, col contestuale divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione e l'obbligo di cessare ogni attività in corso.

Per tali ragioni, assumono che sarebbero stati impossibilitati a redigere i bilanci relativi agli esercizi successivi al 2019 e le correlate scritture contabili. Contestano, pertanto, la dedotta irregolare tenuta del libro giornale e delle scritture contabili.

Con riferimento alle omissioni addebitate al revisore unico, rilevano che: l'art. 2409-ter c.c. è stato abrogato dall'art. 27, comma 9, d.lgs. n. 39/2010 che avrebbe previsto sia l'abolizione dei verbali da riportare nel libro/registo del revisore legale sia la correlata vidimazione; il richiamo al principio di revisione ISA 250B non apparirebbe coerente rispetto alla tenuta di un vero e proprio "Verbale delle Adunanze e delle Deliberazioni" dell'organo esterno di controllo; il rag. [] avrebbe ricoperto

l'incarico di revisore legale e non di sindaco unico che, invece, implica la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni; l'addebito per grave negligenza professionale ex artt. 14 d.lgs. n. 39/2010 e 2409 sexies c.c. non terrebbe conto, da un lato, che l'art. 2409-sexies c.c. è stato abrogato dall'art. 37, comma 9, d.lgs. n. 39/2010, dall'altro lato, che le relazioni al bilancio di esercizio successive al 2019 non erano disponibili per l'impossibilità di accesso alla sede della revisionata CMG.

Con riferimento alla determinazione del danno, censurano la quantificazione del danno operata dal giudice della cautela che, in contrasto con quanto disposto dall'art. 2486 comma 3 c.c., avrebbe detratto dall'attivo indicato nel programma di liquidazione i crediti ritenuti inesigibili dal CTU.

I motivi sono **infondati** e vanno rigettati.

Va innanzitutto chiarito che nell'ordinanza impugnata non è stato censurato l'esercizio abusivo dell'attività bancaria ma l'indebita prosecuzione dell'attività d'impresa ai sensi dell'art. 2486 c.c.

Pertanto, posto che il motivo di reclamo articolato sub 3.1. "sulla indebita prosecuzione dell'attività" muove da un presupposto che non trova alcuna corrispondenza nelle motivazioni poste a fondamento dell'ordinanza di accoglimento del ricorso per sequestro preventivo, la doglianza deve ritenersi pacificamente superata.

Ciò posto, in relazione agli inadempimenti dedotti in ricorso, il giudice monocratico ha correttamente ritenuto, sulla base delle verifiche condotte dal CTU e delle rettifiche sui crediti di cui è stata omessa la svalutazione, che CMG abbia registrato perdite effettive tali da ridurre il capitale sociale al disotto del limite di cui all'art. 2447 c.c. già a partire dall'esercizio 2015, mostrando un patrimonio netto rettificato negativo pari ad € -657.727 (v. pag. 8 dell'ordinanza reclamata n. cronol. 767/2026 del 25/03/2026 emessa dal Tribunale di Bari nonché pagg. 107-108 e 116 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 25/02/2026).

Deve evidenziarsi che a tale esito il CTU è condivisibilmente pervenuto valutando, in ossequio ai principi contabili ed alle regole civilistiche, sulla base della documentazione in atti e degli analitici rilievi esposti nelle pagine 88 – 104 qui richiamate, le scarse prospettive di realizzo dei crediti vantati nei confronti di [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED]

(le rettifiche sui crediti di cui è stata omessa la valutazione sono riepilogate a pag. 104 dell'elaborato peritale e riportate a pag. 8 dell'ordinanza reclamata cui per brevità si rimanda).

Né le doglianze dei reclamanti sul punto appaiono idonee a superare le criticità evidenziate dal CTU, trattandosi di documentazione comunque inidonea a superare, nei limiti della sommaria cognizione svolta in questa sede, i motivati rilievi sulla prudenziale stima di quanto concretamente realizzabile nella liquidazione giudiziale.

Sotto tale profilo basti considerare che: la transazione del 17.4.2015, stipulata con [REDACTED] qualche giorno prima della sentenza con cui in data 05.05.2015 il Tribunale di Foggia ha dichiarato il fallimento della società (v. anche tecniche del 22/12/2025 del CTP Prof. [REDACTED])

), oltre che priva di data certa, è stata depositata solo in sede di reclamo e reca comunque un piano di rientro anch'esso privo di data certa e di sottoscrizione (doc. 20 reclamo); l'atto transattivo stipulato con _____ è privo di data certa e non sono presenti in atti documenti utili a verificare l'effettività della prestazione della garanzia ipotecaria prevista dall'atto transattivo del 10.07.2015; parte dei garanti di _____ (_____ e _____) sono i medesimi di _____ (doc. 27 reclamo), tant'è che l'intenzione di intraprendere diverse azioni di recupero dei crediti risulta essere stata determinata dalla necessità di coordinare le azioni tra loro alla luce del rilevato collegamento tra le società debentrici, come si evince dalla stessa istanza di nomina del legale della curatela (doc. 23 reclamo); non sono presenti in atti documenti utili a verificare la consistenza patrimoniale personale dei coobbligati, non potendosi conseguentemente verificare, come rilevato dal CTU, la loro "*l'idoneità a garantire la capacità di rimborso o la fruttuosa escutibilità*" (cfr. pag. 90 e 100 dell'elaborato peritale).

Del resto, già lo stesso Tribunale di Foggia, con la sentenza del 18.7.2022 dichiarativa del fallimento di CMG, ha avuto modo di rilevare la presenza di "un attivo che consta di crediti dalla dubbia esigibilità (giacché riproposti in bilancio, in misura pressoché costante, di esercizio in esercizio; v. bilanci in atti)" (pag. 4 sentenza del Trib. Foggia del 18.7.2022).

Ciò posto, nonostante la perdita al di sotto del minimo legale dell'esercizio del 2015, non solo l'organo amministrativo non ha adottato i rimedi di cui all'art. 2447 c.c. e non ha adempiuto a quanto prescritto dall'art. 2485, co 1, c.c., non avendo provveduto all'accertamento della causa di scioglimento (nello specifico quella indicata all'art. 2484 n. 4 c.c.), ma ha pure compiuto atti gestori non aventi mera finalità liquidatoria dopo il verificarsi della causa di scioglimento, con conseguente loro responsabilità per i danni connessi all'indebita prosecuzione dell'attività.

Ed infatti, com'è noto, l'art. 2486 comma 1 c.c. dispone che, al verificarsi di una causa di scioglimento della società e fino alla sua messa in liquidazione, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, stabilendo il secondo comma che essi sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti o omissioni in violazione di quel precetto.

Al riguardo, va chiarito che le condizioni della azione di risarcimento danni nei confronti degli amministratori, riconducibile all'attività da essi posta in essere dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, sono il compimento, dopo tale evento, di atti di gestione non aventi una finalità meramente conservativa del patrimonio sociale (liquidatoria), il danno ed il nesso di causalità tra condotta e danno (Cass. civ. 198/2022).

In ordine al primo requisito, è stato osservato dalla giurisprudenza di legittimità che la parte che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria

non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo compimento di atti gestori da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria (Cass. civ. n. 8069/2024).

Spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari (Cass. civ. 11041/2023).

Ed è stato altresì osservato che il compimento da parte dell'amministratore, dopo il verificarsi della causa di scioglimento, di atti non aventi una finalità liquidatoria dà luogo a quell'inadempimento astrattamente idoneo a porsi come causa del danno di cui si pretende il risarcimento, inadempimento che costituisce la prima condizione richiesta per l'affermazione della responsabilità dell'amministratore secondo i noti principi affermati da Cass.S.U.n.9100/2015 (Cass. civ. 22355/2023).

Con riferimento agli altri due elementi (danno e nesso di causalità tra condotta dell'amministratore e danno), la Suprema Corte ha osservato che ove la mancanza (o irregolare tenuta) delle scritture contabili renda difficile per il curatore una quantificazione ed una prova precisa del danno che sia di volta in volta riconducibile ad un ben determinato inadempimento imputabile all'amministratore della società fallita, lo stesso curatore potrà invocare a proprio vantaggio la disposizione dell'art. 1226 cod. civ., e perciò chiedere al giudice di provvedere ad una liquidazione del danno in via equitativa, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore, e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass. civ. 198/2022).

Ebbene, venendo al caso di specie, dopo le accertate perdite effettive tali da ridurre il capitale sociale al disotto del limite legale già a partire dall'esercizio 2015, a fronte della generica allegazione dei reclamanti secondo cui *“CMG si sarebbe limitata a incassare i crediti o a rinegoziare (in melius per le casse sociali) il piano di rientro di taluni debitori”* (v. note depositate a verbale d'udienza del 13/05/2026), la curatela ha documentato plurime operazioni di finanziamento ai soci che hanno indubbiamente comportato un nuovo rischio d'impresa, come tali idonee a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci ai sensi dell'art. 2486 c.c. (v. a titolo esemplificativo i piani di finanziamento: n. 159 del 22/03/2016 all. 3; n. 2342 del 20/07/2018 all. 5; n. 2340 del 29/03/2018 all. 8).

D'altra parte, il CTU ha pure osservato che *“Tale situazione di sottocapitalizzazione rilevante ex art. 2447 c.c., fermo restando la cogenza dell'obbligo di riduzione del capitale o di accertamento della causa di scioglimento, non è stata nemmeno colmata negli esercizi successivi ed è aumentata in maniera pressoché costante, potendosi assistere ad una progressiva ulteriore riduzione del patrimonio netto fino al 2020. Emerge chiaramente, infatti, che le operazioni contabili irregolari rilevate sono state*

idonee a celare la situazione di sottocapitalizzazione cronica in cui la società si trovava, registrando ininterrottamente un patrimonio netto effettivo negativo nel periodo, che nella situazione contabile al 21.12.2020 diviene pari a € -848.663” (v. conclusioni pag. 116 e 117 dell’elaborato peritale).

Sicché, contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti, sulla base delle verifiche condotte dal CTU, deve ritenersi pacificamente sussistente, nel caso di specie, quell’inadempimento astrattamente idoneo a porsi come causa del danno conseguente all’indebita prosecuzione dell’attività, non avendo gli amministratori conservato l’integrità e il valore del patrimonio sociale dopo l’emersione della perdita effettiva al disotto del limite di cui all’art. 2447 c.c. a partire dall’esercizio 2015.

Ferma la loro responsabilità, con riferimento ai criteri di quantificazione del danno risarcibile nell’azione di responsabilità promossa contro l’organo di amministrazione della società fondata sulla violazione di quanto previsto dall’articolo 2486, va rilevato che l’art. 14, lett. e), legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 e d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il cui art. 378, comma 2 - in vigore dal 16 marzo 2019 - ha aggiunto il terzo comma dell’art. 2486 c.c., che contempla i due diversi criteri per la determinazione del danno: il danno risarcibile, quando sia accertata la responsabilità degli amministratori ed essi abbiano continuato la gestione sociale, si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si verifica una causa di scioglimento, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione; si ammette anche il secondo criterio, quando si sia aperta una procedura concorsuale e manchino le scritture contabili o, a causa della loro irregolare tenuta o per altre ragioni, i netti patrimoniali non possano essere determinati.

Al riguardo, è stato precisato che il terzo comma dell’art. 2486 c.c. ha codificato il meccanismo di liquidazione equitativa del pregiudizio, secondo i precedenti approdi della giurisprudenza, già ritenuti legittimi dalla giurisprudenza di legittimità (in tal senso v. Cass. civ. n. 8069/2024).

In particolare, in ordine all’utilizzabilità del criterio del c.d. deficit fallimentare o criterio differenziale, la sentenza delle sezioni unite n. 9100/2015 ha legittimato l’utilizzo del suddetto criterio equitativo purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore, e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto.

Esaminando a questo punto il caso di specie, va osservato che il giudice della cautela, sulla base delle verifiche del CTU (§ 5.4 e § 14.2 dell’elaborato peritale), ha innanzitutto condivisibilmente confermato l’inattendibilità delle scritture contabili degli esercizi 2019 e 2020, non tempestivamente messe a disposizione del curatore e degli organi della procedura fallimentare, prive di data di stampa antecedente al fallimento ed, in ogni caso, non comprensive del libro degli inventari di cui all’art. 2214 c.c.

Al riguardo vanno infatti disattese le doglianze dei reclamanti sul punto, posto che, per un verso, parte delle irregolarità riscontrate precedono ampiamente la dichiarazione di insolvenza del 15 dicembre 2020 e manca del tutto il libro degli inventari di cui all'art. 2214 c.c., per altro verso, dal provvedimento di rigetto del Tribunale di Foggia (doc. 9 del reclamo) non emerge affatto che l'istante abbia rappresentato le specifiche ragioni connesse al mero aggiornamento della contabilità generale o abbia comunque reso edotto gli organi della procedura di tale necessità.

Del resto, a dimostrazione della pretestuosità della giustificazione, vi è che il CTU ha riscontrato che l'amministratore era in possesso delle "copie di backup" e nella disponibilità del sistema gestionale di contabilità (v. pag. 71 dell'elaborato peritale).

In ogni caso, l'accertata indicazione in contabilità di un saldo cassa contanti negativo, l'utilizzo sistematico del conto n. 16.01.0007 denominato "Partite da sistemare", e le rilevate modifiche contabili apportate da parte di soggetti estranei alla procedura successivamente all'apertura della liquidazione giudiziale (pag. 86 dell'elaborato peritale), confermano la correttezza dell'esito cui è pervenuto il giudice della cautela.

Pertanto, in ragione della verificata inattendibilità e incompletezza delle scritture contabili fino al 21.12.2020 e della mancata redazione delle scritture contabili per il periodo successivo fino alla dichiarazione di fallimento (18.07.2022), ai fini della quantificazione del danno, va confermata l'utilizzabilità del criterio del deficit fallimentare di cui all'art. 2468, comma 3 c.p.c., con il recepimento nei valori dell'attivo delle svalutazioni dei crediti (v. sul punto Cass. civ. n. 8069/2024), risultando logicamente plausibile, nel caso di specie, stimare prudenzialmente quanto concretamente realizzabile nella liquidazione giudiziale, trattandosi di evidenti irregolarità rilevate in termini sia formali (di tenuta della documentazione contabile) sia sostanziali (di omessa svalutazione dei crediti) (cfr. pag. 112 dell'elaborato peritale).

Conseguentemente, va condivisa la quantificazione del danno ipotizzabile e connesso alla indebita prosecuzione dell'attività, ai sensi dell'art. 2486, co. 3, c.c., in misura pari alla differenza tra il passivo ad oggi accertato (pari ad € 6.651.056,25) e l'attivo della procedura presumibilmente liquidabile, pari ad € 5.936.399,65, così come risultante dal programma di liquidazione acquisito agli atti, al netto dei crediti ritenuti inesigibili, quantificato in € 714.656,60.

D'altra parte, come già osservato dal giudice della cautela, il programma di liquidazione risponde alla diversa finalità di pianificare e indicare mere ipotesi di realizzo, sottoposte a successive e specifiche verifiche del Curatore e del G.D e non è ostativo ad una diversa valutazione di stima meglio rispondente alle circostanze emerse in questa sede cautelare.

Quanto alla condotta del revisore contabile, va confermata la sua responsabilità solidale ai sensi dell'art 15. Dlgs. n. 39/2010 per il danno emerso.

Ed infatti, a prescindere dalle censure articolate con il motivo di reclamo sub 3.2., come osservato dal CTU, il revisore avrebbe dovuto quantomeno rilevare nelle proprie relazioni al bilancio le evidenti irregolarità contabili sussistenti, secondo quanto prescritto dall'art. 14 d.lgs. n. 39/2010.

Pertanto, tenuto conto dell'incompletezza delle scritture contabili pressoché in tutto il periodo analizzato (2014-2020), della mancata redazione dei bilanci degli esercizi successivi al 2019 (cfr. pag. 112 dell'elaborato peritale), va confermata la responsabilità del revisore per violazione degli obblighi di controllo contabile in conformità alle regole di cui al D. lgs. 39/2010 ed ai principi di revisione ISA, risultando inattendibili, sotto tale ultimo profilo, le cd. carte lavoro trasmesse dal revisore unico in sede di contraddittorio, come da rilievi esposti nelle pagine 111 - 112 dell'elaborato peritale qui richiamati.

In definitiva, alla luce dell'accertamento sommario sulla sussistenza di profili di responsabilità dei reclamanti in relazione alle condotte innanzi esaminate e nei limiti dell'importo quantificato, il giudice della cautela ha condivisibilmente ritenuto sussistente il presupposto del *fumus boni iuris* per la concessione del sequestro conservativo richiesto.

Ne consegue il rigetto del secondo e terzo motivo di reclamo.

Venendo al **quarto** e ultimo motivo di doglianza articolato in riferimento all'assenza del *periculum in mora*, va evidenziato che i reclamanti si sono limitati a rappresentare genericamente di essere costretti all'indigenza per effetto del provvedimento cautelare senza tuttavia allegare né il valore effettivo dei beni immobili di loro proprietà né l'esistenza di garanzie alternative idonee a surrogare la misura.

Né tantomeno risulta essere stata censurata l'autonoma valutazione, ai fini della concessione del sequestro conservativo, correlata al pericolo soggettivo di sottrazione di risorse in pendenza del giudizio di merito in ragione delle condotte poste in essere dai reclamanti.

Per le medesime ragioni devono essere disattese le doglianze relative alla proporzionalità del sequestro, essendo rimaste prive di riscontro documentale.

Il reclamo va rigettato e l'ordinanza reclamata confermata.

La regolazione delle spese resta rimessa al merito, come già statuito in prime cure.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, quando l'impugnazione è respinta integralmente (ovvero dichiarata inammissibile o improcedibile) la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei relativi presupposti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Impresa, pronunciando sul reclamo proposto dai sigg. _____, _____,

_____ e rag. _____ nei confronti del _____ con ricorso

depositato il 10/04/2026, avverso l'ordinanza n. 767/2026 emessa il 25/03/2026 dal Tribunale di Bari, sez. specializzata in materia di impresa (G.U. dott.ssa Raffaella Simone), così provvede:

1. rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza n. 767/2026 emessa il 25/03/2026 dal Tribunale di Bari, sez. specializzata in materia di impresa,
2. spese al merito;

3. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei reclamanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo a norma del combinato disposto di cui al comma 1 bis e 1 ter dello stesso articolo.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 4 giugno 2026

Il presidente
Dott. Giuseppe RANA

Il giudice rel./est.
Dott.ssa Assunta Napoliello

Redatta con la collaborazione del MOT, dott. Carlo Palmisano